

I soggetti maschi della specie Equina, destinati alla riproduzione, **devono risultare iscritti al Libro Genealogico Italiano o al Registro Anagrafico della razza di appartenenza**. L'iscrizione è attestata dal Certificato Genealogico o Anagrafico rilasciato dall'Associazione Allevatori o dall'ente che detiene i relativi registri.

In caso di Monta Privata è possibile impiegare, per la riproduzione, cavalli o asini stalloni che non risultino iscritti a Libri Genealogici o Registri Anagrafici italiani e rispondano comunque, per produzione tipica, all'indirizzo zootecnico regionale, previo rilascio di specifica richiesta di autorizzazione regionale (Mod.STA) e previa valutazione di un'apposita Commissione.

Le Autorizzazioni per le Stazioni di Monta Equina sono rilasciate dalla Regione con le modalità previste nell'Atto di Indirizzo di cui all'articolo 39, disponibile nella sezione Normativa, che prevedono il coinvolgimento dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) per la verifica del possesso dei requisiti richiesti.

Le Autorizzazioni hanno validità **quinquennale**, non sono cedibili e, alla scadenza, è possibile richiedere il Rinnovo dell'Autorizzazione alla Stazione di Monta Equina Naturale Pubblica/Privata.

Qualora si intendano ampliare i contenuti dell'Autorizzazione ottenuta, è possibile presentare una Richiesta Integrativa dell'Autorizzazione alla Stazione di Monta Equina Naturale Pubblica/Privata.

I gestori delle Stazioni di Monta Pubblica autorizzati sono tenuti a:

a) registrare, sugli appositi moduli, tutti gli atti fecondativi di avvenuto accoppiamento previsti nell'Atto di Indirizzo di cui all'articolo 39, nei quali vanno comunque indicati:

1) la data di inseminazione, la razza o il tipo genetico e la matricola del maschio riproduttore;

2) l'identificazione, la razza o il tipo genetico della fattrice coperta;

3) le generalità del proprietario della fattrice;

b) disporre di un registro riportante specie, razza o tipo genetico e matricola dei riproduttori maschi

presenti nella stazione;

c) rilasciare al proprietario della fattrice copia del Certificato di Intervento Fecondativo (CIF);

d) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti ASL in materia di profilassi e di polizia sanitaria;

e) conservare il Certificato rilasciato dai Servizi Veterinari dell'ASL per ogni riproduttore;

f) non mantenere nella Stazione maschi interi, in età da riproduzione, non autorizzati o non aventi i requisiti prescritti per essere idonei alla riproduzione, anche se adibiti all'accertamento preliminare del calore nelle fattrici;

g) non ricoverare nelle stesse strutture di stabulazione, che devono essere nettamente separate le une dalle altre, animali di specie diverse;

h) non detenere nei locali della stazione attrezzature atte alla refrigerazione, al congelamento e al trattamento del materiale seminale;

i) rispettare quanto previsto dall'art. 34 comma 1 del r.r.n.3 del 27.02.2003, ossia di trasmettere il certificato di fecondazione all'Associazione Regionale Allevatori dell'Umbria.

Ottenuta l'Autorizzazione, i soggetti gestori di Stazioni di Monta Equina Naturale Pubblica e Privata devono comunicare annualmente l'elenco dei riproduttori impiegati e le relative tariffe di monta, avvalendosi del Mod. EL disponibile nella sezione Modulistica. Sulla base di tali comunicazioni la Regione pubblica l'Elenco aggiornato degli Stalloni del territorio regionale.